Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 252 del 2 novembre 1950

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 novembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857.

Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857.

Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

Relazione al Presidente della Repubblica del Ministro Guardasigilli (Piccioni) sul testo del decreto contenente disposizioni di coordinamento e d'attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, e disposizioni transitorie.

Signor Presidente,

La legge 14 luglio 1950, n. 581, ha introdotto notevoli innovazioni nella disciplina del procedimento civile, instaurando la citazione ad udienza fissa, consentendo il reclamo immediato al collegio avverso talune ordinanze del giudice istruttore, eliminando ogni preclusione nella proposizione delle difese, rendendo immediatamente impugnabili le sentenze non definitive, ammettendo nuovi mezzi di prova e nuove eccezioni in grado di appello, attenuando la rigorosa disciplina dell'estinzione del processo; essa ha inoltre apportato al testo del codice altre modificazioni di minore rilievo.

In virtù della delega legislativa, prevista nell'art. 52 della predetta legge, il decreto, che viene sottoposto alla Vostra firma, detta le norme necessarie per attuare la riforma.

1. — Il decreto comprende, nel titolo I, le disposizioni di coordinamento (articoli da 1 a 13), intese a modificare talune disposizioni del codice di procedura civile, sulle quali necessariamente si riflettono le innovazioni introdotte nel sistema processuale dalla legge di riforma.

Il titolo II (articoli da 14 a 39) comprende le disposizioni di attuazione, che sostituiscono quelle del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Il titolo III (articoli da 40 a 56) comprende le disposizioni transitorie, che innestano le cause in corso nel nuovo sistema ed accolgono con la maggiore possibile larghezza i voti delle curie.

TITOLO I.
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

2. — L'art. 1 sopprime nel testo dell'art. 185 del codice l'accenno alla successiva udienza, stabilita a norma dell'ultimo comma dell'art. 183 del codice medesimo, per il compimento di determinate attività. Tale soppressione è giustificata dalla abrogazione dell'ultimo comma del predetto art. 183, disposta dall'art. 16 della legge di riforma.

3. — Gli articoli 2 e 3 ritoccano la formulazione degli articoli 269 e 299 del codice, per un necessario coordinamento col nuovo sistema della citazione ad udienza fissa.

4. — Il primo comma dell'art. 315 del codice, che regola la prima udienza del procedimento davanti al pretore e al conciliatore, è diventato incompatibile con le disposizioni della legge di riforma, le quali eliminano ogni restrizione nella proposizione delle difese. Pertanto con l'art. 4 se ne dispone l'abrogazione.

5. — Un'altra norma abrogativa è contenuta nell'art. 5. Essa riguarda l'art. 349 del codice, incompatibile col nuovo sistema della citazione ad udienza fissa. E' ovvio che, per effetto dell'art. 359 del codice, anche in grado d'appello saranno osservate, per la nomina dell'istruttore e per la comparizione delle parti, le nuove disposizioni dettate per il giudizio di primo grado.

6. — L'art. 6, modificando l'art. 354 del codice, contempla una nuova ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello. La modificazione è imposta dal nuovo sistema di controllo, introdotto dalla legge di riforma, sull'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo. Avverso tale ordinanza, infatti, la nuova legge ammette il reclamo al collegio, il quale pronuncia in camera di consiglio, con sentenza, se respinge il reclamo medesimo; pertanto, il giudice d'appello, qualora riformi la sentenza di primo grado che ha pronunciato sull'estinzione in sede di reclamo avverso l'ordinanza, non può che rimettere la causa al primo giudice per salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione. Basta, invero, considerare che il collegio, in sede di reclamo avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione, non è investito del merito della causa, bensì della sola questione attinente all'estinzione del processo. Da ciò la necessità di modificare l'art. 354 del codice, il quale non poteva prevedere questa ipotesi di rimessione, in quanto non ammetteva un reclamo al collegio avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione.

7. — L'art. 44 della legge di riforma, modificando l'art. 373 del codice, ha spostato la competenza a sospendere l'esecuzione delle sentenze soggette a ricorso per cassazione, dalla corte suprema al giudice di merito che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Questa innovazione esige un opportuno coordinamento formale degli articoli 401 e 407 del codice, i quali stabiliscono che, in sede di revocazione e di opposizione di terzo, il giudice possa sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata con lo stesso procedimento in camera di consiglio previsto nell'art. 373 del codice, esclusa la necessità di sentire il pubblico ministero. Poichè il testo del predetto art. 373, richiamato negli altri due articoli in esame, non contempla più il procedimento in camera di consiglio presso la corte suprema di cassazione, l'inciso « esclusa la necessità di sentire il pubblico ministero », contenuto negli articoli 401 e 407 del codice non ha più ragion d'essere, e perciò viene soppresso (art. 7 del decreto).

8. — Nell'art. 8 del decreto si sopprime l'accenno della sentenza « parziale », contenuto negli articoli 402 e 682 del codice, poichè in base alla legge di riforma è venuta meno la categoria delle sentenze parziali, avente una propria disciplina.

9. — Con l'art. 9 si uniforma la disciplina della rimessione della causa ad altro giudice, nelle ipotesi previste negli articoli 512, 548 e 779 del codice, a quella delle altre ipotesi di rimessione, stabilendosi che il giudice, nel rimettere la causa ad altro giudice, debba fissare il termine per la notificazione dell'atto riassuntivo, e non per la costituzione delle parti. In tal modo, nelle ipotesi predette, in conseguenza della mancata notificazione dell'atto riassuntivo entro il termine perentorio fissato dal giudice, si verificherà l'estinzione del processo a norma del penultimo comma dell'art. 307 del codice, modificato dalla legge di riforma.

10. — L'art. 48 della legge di riforma ha dettato nuove norme in tema d'intervento dei creditori nella piccola espropriazione mobiliare, stabilendo che, quando il valore dei beni pignorati non superi le lire cinquantamila, l'intervento degli altri creditori deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso per la vendita o l'assegnazione dei beni. Questa innovazione — che nell'espropriazione di valore limitato fissa, come termine utile per l'intervento, la data di presentazione del ricorso per la vendita o l'assegnazione, anzichè l'udienza stabilita per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione — ha, come necessaria conseguenza, che debbano essere ritoccati gli articoli 524, 526, 527 e 528 del codice per completarne la disciplina, tenendosi conto del nuovo criterio regolatore dell'intervento nella piccola espropriazione mobiliare. A ciò provvede l'art. 10 del decreto.

11. — Debbono essere ugualmente ritoccati gli articoli 532, 533, 534 e 535 del codice, in conseguenza della semplificazione introdotta dalla legge di riforma nello svolgimento della piccola espropriazione mobiliare, nella quale la vendita o l'assegnazione dei beni, ove non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, è disposta con decreto anzichè con ordinanza. Pertanto, l'art. 11 del decreto modifica l'accenno all'ordinanza di vendita contenuto nei predetti articoli del codice, in guisa che le norme ivi dettate siano riferibili tanto all'ipotesi della vendita disposta con ordinanza, quanto all'altra ipotesi della vendita disposta con decreto.

12. — L'art. 12 del decreto adegua la disciplina della estinzione del processo esecutivo a quella dell'estinzione del processo di cognizione, quale risulta dalla legge di riforma. Anche l'estinzione del processo esecutivo deve essere, di regola, eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. La dichiarazione d'estinzione è fatta con ordinanza del giudice dell'esecuzione; ma è sembrato opportuno ammettere il reclamo al collegio tanto contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione, quanto contro quella che rigetta la relativa eccezione, giacchè la questione dell'estinzione, per i suoi importanti effetti, tocca così vivamente gli interessi delle parti da dovere essere in ogni caso risoluta con sentenza del collegio. E' stato, poi, necessario un adattamento per disciplinare l'ipotesi della mancata comparizione delle parti nel corso del processo esecutivo; non potendosi reagire, per la peculiare natura di questo processo, alla diserzione bilaterale dell'udienza con la misura della cancellazione della causa dal ruolo, comminata dalla legge nel processo di cognizione, è apparso necessario stabilire che la mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive importa l'estinzione del processo esecutivo, da dichiararsi d'ufficio. Anche contro questa ordinanza, per garanzia delle parti, è ammesso il reclamo al collegio.

13. — Con l'art. 13 del decreto s'introduce una lieve modificazione nel secondo comma dell'art. 645 del codice, come necessaria conseguenza del sistema della citazione ad udienza fissa. La medesima modificazione viene apportata al testo del secondo comma dell'art. 646, sebbene quest'ultimo debba ritenersi attualmente inapplicabile a seguito della soppressione delle organizzazioni sindacali. Tuttavia il ritocco è sembrato conveniente per l'eventualità che il nuovo ordinamento sindacale riaffidi alle associazioni sindacali il compito di esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

14. — La legge 14 luglio 1950, n. 581, opera direttamente sul testo originario del codice di procedura civile del 1940, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, già modificato, a scopo di coordinamento col codice civile, dal regio decreto 20 aprile 1942, n. 504; le disposizioni di attuazione della legge medesima sono state formulate con metodo analogo, dovendo assumere, anche formalmente, l'aspetto di modificazioni e aggiunte ai primi cinque titoli del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenenti le disposizioni di attuazione del predetto codice. In considerazione del criterio adottato, è sembrato opportuno premettere alle nuove norme un articolo (14) con la limitata, ma utile, funzione di chiarire che, allorquando le disposizioni di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, richiamano il « codice » senz'altra più specifica indicazione, è sottinteso che il testo richiamato non è quello del codice di procedura civile del 1940, modificato nel 1942, bensì il nuovo testo risultante dalle modificazioni e aggiunte apportate ad esso dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, e dalle disposizioni dei precedenti articoli da 1 a 13 che, in virtù della delega legislativa, coordinano la predetta legge al codice stesso.

15. — L'art. 15 elimina il secondo comma dell'art. 2 delle disposizioni di attuazione del 1941, dettato al solo fine di chiarire che, nei casi di intervento dopo la prima udienza di trattazione, l'attività del pubblico ministero non era soggetta alle preclusioni — oggi scomparse — che riguardavano le parti, tranne quelle derivanti da « specifiche disposizioni di legge », come si esprimeva il comma ora abrogato. E' chiaro, poi, che queste ultime continuano a limitare anche l'attività del pubblico ministero interveniente.

16. — Nell'elenco dei registri del tribunale e della corte d'appello (articoli 16 e 17) è stato introdotto il ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione, imposto dal nuovo meccanismo della designazione del giudice istruttore (art. 168-*bis* terzo comma del codice, sub art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581), e dalla nuova competenza del giudice d'appello a provvedere sulla istanza di sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate con ricorso per cassazione (art. 373 del codice, sub art. 44 della predetta legge).

La funzione e l'importanza che hanno nel nuovo sistema questo ruolo e quello, già esistente, delle cause assegnate ad ogni giudice istruttore, hanno consigliato di istituire anche le relative rubriche.

17. — La necessità di preordinare una opportuna e permanente pubblicità del decreto previsto nel secondo comma dell'art. 163 del codice (art. 6 della legge 14 luglio 1950, n. 581), spiega la disposizione dell'art. 18. Questa necessità di attuare la previsione della legge, per facilitare ai patroni delle parti la conoscenza e il ricordo del decreto del presidente, è stata segnalata anche dalla 2ª Commissione permanente del Senato nella sua relazione al disegno di legge approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati. Stabilita la forma di pubblicità del decreto che fissa per tutto l'anno giudiziario le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, è necessario anticiparne l'affissione alla data del 30 novembre di ogni anno, affinchè per le citazioni da notificare nello scorcio dell'anno giudiziario, con invito a comparire in una udienza dell'anno successivo, l'attore sia messo in grado di conoscere in tempo utile le udienze di prima comparizione.

Completa questo sistema di pubblicità la disposizione dell'art. 22: mentre l'art. 18 provvede a dare notizie all'attore dei giorni in cui potrà invitare il convenuto a comparire davanti al giudice istruttore designando, l'art. 22 provvede a dare notizia dei giorni in cui il giudice istruttore designato terrà le udienze destinate alla prima comparizione, e delle udienze in cui potranno essere svolte attività istruttorie. Come si vedrà a proposito del successivo art. 25, tale indicazione generale e preventiva di tutte le udienze di prima comparizione assegnate a ciascun giudice istruttore, non è incompatibile col nuovo sistema della citazione dinanzi al giudice istruttore indeterminato: vale anzi a facilitare l'ulteriore corso del processo nel caso che l'udienza di prima comparizione subisca un rinvio.

L'art. 32 riproduce, con gli opportuni adattamenti al giudizio d'appello, le disposizioni dei precedenti articoli 18 e 22.

18. — L'art. 19 integra la disciplina processuale del decreto di abbreviazione dei termini di comparizione, sostitutivo della controcitazione, dettata dall'art. 163-*ter* ultimo comma del codice (art. 8 della legge 14 luglio 1950, n. 581). Sono stati precisati gli organi competenti ad emettere il decreto, a seconda che il tribunale sia o non sia diviso in sezioni, ed è

stata prevista la notificazione del decreto alle parti non costituite, entro un congruo termine da stabilirsi dal presidente. E' ovvio che, anche in questo caso, la notificazione è atto di parte, mentre la comunicazione è atto del cancelliere, rivolto sempre, e soltanto, nel sistema del codice, alle parti costituite. Il controllo della regolarità della comunicazione o della notificazione, e l'ordine di rinnovarla, se necessario, costituiscono inderogabili necessità per il regolare svolgimento del processo.

19. — Per eliminare ogni dubbio, l'art. 20 prescrive che i termini minimi di comparizione stabiliti dalla legge debbono computarsi sempre con riferimento all'udienza indicata nell'atto di citazione, anche se la causa sia stata rinviata d'ufficio ad altra udienza.

Non è inutile ricordare la disputa sorta nel vigore della legge del 1901 sul procedimento sommario, nel caso di assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale, e di comparizione avvenuta oltre il termine minimo, per spostamento *ope legis* dell'udienza. Dottrina e giurisprudenza risolvevano variamente il quesito, ma l'art. 164 del codice (art. 8 della legge 14 luglio 1950, n. 581), comminando la nullità della citazione se è stato assegnato un termine minore di quello legale, fa salvi i diritti quesiti dal convenuto anteriormente alla sua comparizione. Consegue che alla base del computo dei termini di comparizione deve essere posta, in ogni caso, l'udienza fissata nell'atto di citazione.

20. — In relazione al nuovo sistema della citazione a udienza fissa, è opportuno aggiungere, tra i dati essenziali della nota d'iscrizione a ruolo, l'indicazione dell'udienza di prima comparizione (art. 21).

21. — L'art. 23 consente la rimessione della causa al collegio, anche nell'udienza di prima comparizione. Questo potere del giudice non costituisce una novità, ma è implicito nel nuovo sistema. Se per la prima comparizione delle parti è destinata una apposita udienza, non è men vero che la distinzione tra questa udienza e quelle d'istruzione è giustificata dalla necessità di provvedere allo smistamento delle cause, quelle che richiedono una istruzione preparatoria, e quelle che sono mature fin dall'inizio per la decisione di merito (situazione che si verifica, ad esempio, nel caso di esistenza della prova precostituita, art. 187 primo comma del codice), anche per ottenere una decisione eventualmente definitiva sulla base di eccezioni pregiudiziali o preliminari (art. 187 secondo e terzo comma). L'art. 23 chiarisce che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore può, nella stessa udienza destinata alla prima comparizione, rimettere le parti davanti al collegio, previa precisazione delle contrapposte conclusioni, senza necessità di rinviarle, per questo scopo, ad una successiva udienza di istruzione. Tutto ciò presuppone che non sia necessario alcuno degli adempimenti preliminari dell'art. 182 del codice.

22. — La modificazione apportata dall'art. 24 al secondo comma dell'art. 81 delle disposizioni di attuazione del 1941, semplifica il calcolo del termine massimo, normalmente non superabile, che può intercorrere tra udienza e udienza del giudice istruttore. Il previsto intervallo di quindici giorni deve essere osservato sia tra la prima udienza di comparizione e l'udienza istruttoria successiva, che tra le varie udienze istruttorie.

23. — Nel normale svolgimento dell'istruzione probatoria può accadere che un'ordinanza, non essendo stata pronunciata in udienza, debba essere comunicata; in questo caso il giudice istruttore, nel fissare l'udienza nella quale potrà assumere il mezzo di prova, dovrà tener presente che l'esecuzione deve rimanere sospesa sino alla scadenza del termine per il reclamo (salvo che abbia dichiarato provvisoriamente esecutiva la propria ordinanza) e, se, il reclamo è proposto, fino alla decisione che di regola ha luogo con ordinanza collegiale contenente la rimessione davanti al giudice istruttore, a norma dell'art. 280 primo comma del codice (art. 24 della legge 14 luglio 1950, n. 581). Non è inopportuno rilevare che quest'ultima norma, secondo la quale l'ordinanza del collegio deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, regola, implicitamente, anche il modo in cui avviene la prosecuzione della causa davanti al medesimo giudice, nel caso che il collegio accolga il reclamo avverso l'ordinanza del giudice stesso che dichiarava l'estinzione del processo (art. 308 del codice, sub art. 32 della legge 14 luglio 1950, n. 581). La stessa norma ha regolato, e continua a regolare, la prosecuzione del giudizio nel caso di accoglimento, da parte del collegio, del reclamo contro l'ordinanza dell'istruttore dichiarativa della inammissibilità o della improcedibilità dell'appello (art. 357 ultimo comma del codice; art. 41 della legge 14 luglio 1950, n. 581).

24. — Come già si è accennato, i decreti i quali disciplinano il servizio delle udienze dei giudici istruttori, prevedono distintamente, per ogni giudice, anche le udienze di prima comparizione.

Il dubbio che, mediante tale conoscenza preventiva, l'attore possa scegliere il giudice istruttore, o almeno influire indirettamente su tale scelta, non ha ragion d'essere se si pone mente al principio, risultante dal complesso della legge 14 luglio 1950, n. 581, e ribadito dall'art. 25 del decreto, secondo il quale il presidente non è tenuto a designare il giudice istruttore tra i giudici che tengono udienza nel giorno fissato dallo attore per la comparizione; se la scelta cade sopra un giudice diverso, si verificherà lo spostamento automatico dell'udienza previsto nell'art. 168-*bis* quarto comma del codice (art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581). Tale spostamento, in questo e negli altri casi di rinvio *ope legis* dell'udienza di prima comparizione, non potrebbe praticamente avvenire se il decreto del presidente del tribunale, che regola il servizio delle udienze dei giudici istruttori, non fissasse preventivamente le udienze di prima comparizione affidate a ciascun giudice; d'altro canto il decreto, quale strumento di possibile conoscenza della udienza di prima comparizione del giudice cui la causa fu affidata, rende possibile alle parti di comparire nell'udienza di rinvio, indipendentemente dalla comunicazione di cui si farà ora cenno, e salvo gli effetti della mancata comunicazione nel caso che le parti non compariscano.

A parte ciò, il primo comma dell'art. 25 integra la disciplina, dettata nel quarto e quinto comma dell'art. 168-*bis* del codice, per tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il giudice istruttore non tenga udienza nel giorno fissato per la comparizione. Secondo le disposizioni dei predetti commi, la comparizione è rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, ed il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione. La norma d'attuazione precisa che, nel caso previsto, la causa s'intende rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva (come nel testo originario dell'art. 82, per le udienze d'istruzione), non essendovi luogo a pronuncia di rinvio da parte di qualsiasi organo; precisa, poi, che la norma si applica anche nel caso che lo spostamento della udienza avvenga non per impedimento del giudice istruttore, ma perchè il presidente si è avvalso della facoltà, già accennata, di designare un giudice diverso da quello o da quelli che tengono udienza nel giorno fissato dall'attore. Gli altri commi prevedono i casi di rinvio dell'udienza d'istruzione — d'ufficio, o su istanza di parte — e le attività del giudice nel caso che, rinviata l'udienza di prima comparizione o l'udienza d'istruzione, il rinvio debba essere comunicato alle parti costituite.

25. — La nuova norma introdotta con l'art. 13 della legge 14 luglio 1950, n. 581, attribuisce al giudice istruttore il potere di derogare al principio dell'oralità, autorizzando in tutto o in parte la trattazione della causa in forma scritta, mediante comunicazione di comparse. Giova ricordare che per la comunicazione di tali comparse nel corso dell'istruzione, deve essere adottata una delle forme già indicate dall'art. 170 ultimo comma del codice (deposito in cancelleria, notificazione, o scambio documentato col visto della parte), e che il giudice può prescrivere che si segua l'una o l'altra di queste forme di comunicazione, fissandone in ogni caso il termine (art. 175 secondo comma del codice). L'art. 26 si limita a integrare il sistema, stabilendo che il giudice istruttore può fissare termini distinti e successivi (doppio termine), entrambi anteriori alla nuova udienza cui la causa sia stata rinviata, per la comunicazione della comparsa di una delle parti e della risposta dell'altra.

26. — Il testo dell'art. 87 delle disposizioni di attuazione del 1941, che regolava le forme e i termini della produzione di nuovi documenti autorizzata eccezionalmente dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, non si adatta più al nuovo rito che ammette la libera produzione di nuovi documenti fino a quando la causa non sia stata rimessa al collegio. Esso è stato, quindi, sostituito (art. 27) da una disposizione di carattere generale, secondo la quale i documenti offerti in comunicazione dalla parte dopo la sua costituzione, sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del codice, cioè al pari delle comparse. Con questo si è accolto un voto della classe forense, giustificato dalla opportunità di semplificare la comunicazione, evitando la notificazione, spesso costosa, dell'elenco, e garantendo nello stesso tempo la sincerità della comunicazione stessa. I documenti possono essere, altresì, prodotti all'udienza; in questo caso la produzione è annotata nel verbale.

27. — Contenuto del tutto nuovo ha l'art. 28. L'art. 178 penultimo comma del codice (art. 13 della legge 14 luglio 1950, n. 581) esclude che « le parti » possano, in occasione del reclamo al collegio contro ordinanze del giudice istruttore relative all'ammissibilità e alla concludenza delle prove, sottoporre al collegio stesso conclusioni di merito, cioè porre il collegio in grado di decidere, insieme con l'incidente, il merito o questioni preliminari di merito, o questioni pregiudiziali.

Le ragioni apprezzabili di tale limitazione, esposte nella relazione della Camera dei deputati, non escludono però la eventualità, prevista nello stesso art. 13 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che il collegio rinvii la causa al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni di merito, sia nel caso che il collegio attraverso l'esame del reclamo reputi la causa suscettibile di decisione definitiva, sia perchè reputi che la questione attinente all'istruzione probatoria non possa essere scissa dalla soluzione di questioni preliminari o pregiudiziali. Questa disciplina lascia del tutto impregiudicato il problema se la limitazione imposta alle parti in sede di reclamo, arrechi qualche limitazione al potere del giudice istruttore (riconosciutogli in linea generale dal codice) di devolvere, in qualunque momento le reputi necessario, l'intera causa al collegio, a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma.

Sembra che tale limitazione, riferita anche al giudice istruttore, sia da escludere, non solo per la lettera della norma (« le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito »), ma per la precipua considerazione che dalle stesse ragioni addotte dalle parti nel reclamo il giudice istruttore può trarre il convincimento che sia opportuno, anzichè accantonare questioni pregiudiziali o preliminari, rimettere tutta la causa all'esame del collegio, evitando in questo modo un quasi sicuro ritorno davanti a lui per la semplice formalità delle conclusioni di merito.

La norma dell'art. 28 è ispirata a questi concetti, i quali, tra l'altro, possono valere ad eliminare la preoccupazione espressa dal Senato circa la possibilità di continui rinvii dal giudice istruttore al collegio, e viceversa.

28. — Secondo il nuovo rito, è ammessa l'impugnazione, con appello o con ricorso per cassazione, di sentenze che non definiscono la causa; si profila quindi la possibilità che la stessa causa penda contemporaneamente in gradi diversi di giudizio. In questo caso non possono trovare integrale applicazione le norme dell'art. 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice, che impongono la trasmissione del fascicolo d'ufficio rispettivamente al giudice d'appello o di cassazione; sarebbe, infatti, inopportuno privare il giudice inferiore della disponibilità del fascicolo, col pericolo di paralizzare l'ulteriore corso del procedimento davanti a lui. Pertanto, verificandosi questa situazione, il fascicolo deve rimanere, di regola, presso il giudice inferiore, salva la potestà del giudice superiore (consigliere istruttore o collegio nel giudizio d'appello, collegio nel giudizio di cassazione) di richiedere la trasmissione del fascicolo qualora risulti necessaria ai fini della decisione sulla impugnazione, e salva anche la potestà di imporre alla parte interessata la produzione, in copia, di determinati atti contenuti nel fascicolo stesso.

29. — Il testo dell'art. 125 delle disposizioni d'attuazione del 1941, riguardante la forma, il contenuto e le modalità di notificazione dell'atto di riassunzione della causa, risulta modificato sotto diversi aspetti dall'art. 30. Tali modificazioni si riconnettono al nuovo rito, in quanto questo ammette nuovi casi di riassunzione a seguito di mancata costituzione delle parti o di cancellazione della causa dal ruolo, e adotta il criterio della citazione a udienza fissa che, ovviamente, dev'essere applicato anche per la riassunzione delle cause davanti al giudice istruttore o al collegio.

Quale forma normale dell'atto di riassunzione è stata conservata quella della comparsa, salvo che dalla legge sia disposto altrimenti. I termini di comparizione sono quelli prescritti per la citazione introduttiva.

Mentre la citazione introduttiva del giudizio è a udienza fissa dinanzi a giudice indeterminato, la riassunzione della causa in istruzione, se avviene davanti allo stesso ufficio giudiziario, cioè davanti allo stesso giudice, come persona fisica, deve contenere l'indicazione nominativa del giudice. In questo caso, se nella precedente fase del giudizio è stata tenuta l'udienza di prima comparizione, le parti debbono comparire in udienza di istruzione, e non di prima comparizione, trattandosi di causa che deve essere proseguita, e non di causa appena iniziata. Se, poi, il giudice istruttore già designato, non fa più parte del tribunale o della sezione, occorre chiederne la preventiva sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o al presidente della sezione. Qualora, invece, la causa dev'essere riassunta direttamente davanti al collegio (ad esempio, causa cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti, quando già trovavasi davanti al collegio), può accadere che nella nuova udienza fissata dalla parte la quale provvede alla riassunzione, il collegio non conservi la medesima composizione di quello investito originariamente della decisione della causa.

30. — E' stata prevista (art. 31) anche l'ipotesi della riassunzione delle cause nelle quali il giudice istruttore abbia sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione, sino alla definizione del giudizio d'appello provocato da impugnazione immediata contro la sentenza non definitiva accompagnata da distinti provvedimenti per l'istruzione (art. 279

quarto comma del codice, sub art. 23 della legge 14 luglio 1950, n. 581).

Di questi provvedimenti l'art. 336 secondo comma del codice (art. 34 della predetta legge) fa cessare gli effetti non a seguito della semplice pronuncia, bensì soltanto col passaggio in giudicato della sentenza che riforma quella non definitiva che è stata impugnata. Pertanto, cessata, con la definizione del giudizio d'appello, la causa di sospensione, l'istruzione di primo grado deve riprendere il suo corso, anche nel caso che la sentenza di primo grado sia stata riformata; salvo l'eventuale ulteriore sospensione prevista nell'art. 34 di queste disposizioni d'attuazione. E poichè nel sistema del codice (art. 152) non si ammette che l'attività della parte, intesa a dare ulteriore impulso al processo, saldandone le diverse fasi, non sia vincolata a termini prefissi dal giudice o dalla legge, si è ravvisata la necessità di fissare per la riassunzione della causa un termine perentorio, uguale a quello normalmente stabilito dal codice in situazioni simili (sei mesi), affinchè il giudice istruttore possa eseguire i provvedimenti impartiti dal tribunale per l'istruzione della causa. Nei successivi articoli 34 e 38 è stata completata questa disciplina, regolando il potere del giudice istruttore di sospendere l'istruzione a seguito di avvenuta riforma, da parte del giudice d'appello, della sentenza da cui dipendono i provvedimenti che debbono avere esecuzione in primo grado, riforma seguita da ricorso per cassazione; regolando altresì il potere analogo dell'istruttore di sospendere l'istruzione ordinata in appello e connessa con sentenza non definitiva contro la quale penda ricorso per cassazione. In relazione ad entrambe queste ipotesi è stata regolata, quando necessaria, la riassunzione della causa dinanzi al giudice che deve dare esecuzione ai mezzi istruttori.

31. — L'istituto della riserva d'appello, o di ricorso per cassazione (riserva non più obbligatoria, ma facoltativa) ha reso necessaria la rielaborazione degli articoli 129 e 133 delle disposizioni di attuazione del 1941. A ciò provvedono gli articoli 33 e 37, precisando la forma della riserva stessa, non prevista dalla legge 14 luglio 1950, n. 581. La nuova struttura dell'art. 340 del codice (art. 35 della predetta legge) non consente più, quale unica forma della riserva, la dichiarazione in udienza, come per la cessata riserva obbligatoria, in quanto la necessità di fare la riserva entro il termine d'impugnazione può non permettere di attendere la prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione, nella quale udienza la riserva potrebbe essere tardiva. Perciò, accanto alla forma già prevista dalle disposizioni d'attuazione del 1941, è stata introdotta altra forma consistente nell'atto notificato ai procuratori delle parti, ovvero personalmente alla parte non costituita.

L'ultimo comma dell'art. 33, sviluppando la previsione contenuta nel testo originario dell'art. 129, regola gli effetti dell'estinzione del processo riguardo a sentenze non definitive contro le quali fu fatta la riserva. Dal momento in cui l'ordinanza non è più impugnabile, o passa in giudicato la sentenza che dichiara l'estinzione del processo, la sentenza deve considerarsi definitiva ai fini dell'impugnazione; dallo stesso momento, se la sentenza già è stata notificata, decorrono o ricominciano a decorrere i termini d'impugnazione stabiliti dall'art. 325 del codice, e, indipendentemente dall'avvenuta notificazione, ricomincia a decorrere anche il termine normale di decadenza (art. 327).

S'intende che la sentenza d'appello la quale, a seguito d'impugnazione immediata, si limita a confermare una sentenza non definitiva, è sentenza definitiva, in quanto chiude il processo davanti al giudice d'appello; non è, quindi possibile la riserva di ricorso, dovendo tale sentenza essere impugnata nel termine legale.

32. — Il testo dell'art. 130 delle disposizioni di attuazione del 1941, che integrava la disciplina dell'improcedibilità dell'appello, risulta abolito, avendo la legge 14 luglio 1950, n. 581, trasfuso nel codice (art. 348, modificato dall'art. 33 della predetta legge) tutta la disciplina relativa. Al suo posto è stata collocata una norma (art. 35) che serve a chiarire, nel senso più conforme alla speciale natura della materia contenziosa proposta al giudice d'appello, il dubbio se il procedimento in camera di consiglio istituito per la decisione del reclamo sulle ordinanze dichiarative della estinzione del processo in primo grado, debba essere osservato anche nella fase d'appello contro le sentenze rese secondo tale procedimento. Poichè il giudice d'appello, riformando la sentenza dichiarativa della estinzione, non può trattenere la causa e decidere in merito, ma deve rinviare al primo giudice (art. 6 delle disposizioni di coordinamento), si appalesa inutile la forma della pubblica discussione preceduta dallo scambio di conclusioni di merito.

33. — L'art. 36 sviluppa il concetto, implicito nell'art. 44 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che condizione d'ammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, è che la sentenza medesima sia stata impugnata con ricorso per cassazione. Pertanto, è stato prescritto che la sospensione non possa essere disposta se l'istante non dimostri che la corte suprema è stata effettivamente investita della impugnazione, col deposito del ricorso. Ciò non esclude che l'istanza possa essere proposta prima di tale deposito.

34. — Tenuto conto delle modificazioni apportate dall'articolo 47 della legge 14 luglio 1950, n. 581 all'art. 494 del codice (pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario), l'art. 157 delle disposizioni di attuazione del 1941 (processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario) è stato ristretto, nell'art. 39, alla sola ipotesi di pagamento con effetto liberatorio.

L'altra ipotesi regolata dall'art. 494, modificato, non richiede alcuna norma d'attuazione, trattandosi di un normale pignoramento avente per oggetto una somma di denaro, soggetto quindi alle norme generali dettate dal codice in tema di pignoramento.

TITOLO III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

35. — L'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, impone di regolare l'ulteriore svolgimento dei processi che a tale data sono in corso. Cardine di questa disciplina è il principio della immediata applicazione della nuova legge processuale; ciò non esclude la conservazione dell'efficacia degli atti compiuti, ai quali non possono attribuirsi effetti diversi da quelli derivanti da attività consumate; pertanto, la legge anteriore sopravvive limitatamente alle conseguenze di atti che, nello svolgimento del processo, hanno fatto quesire alle parti determinati diritti; negli altri casi si applica esclusivamente la nuova legge, con opportuni adattamenti. Tuttavia gli insegnamenti dettati da recente esperienza hanno consigliato di apportare a questo indirizzo cauti temperamenti, con giusta considerazione delle aspettative delle parti e del foro, e delle attuali condizioni degli uffici, per evitare nuove cause di congestionamento del lavoro giudiziario.

36. — Gli articoli 2 e 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, prolungano due termini d'impugnazione del codice di procedura civile del 1940: da venti a trenta giorni quello per il regolamento di competenza; da trenta a sessanta giorni quello per il ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro.

A stretto rigore, in omaggio al principio che l'impugnazione è regolata dalla legge del tempo in cui la sentenza fu pronunciata, dovrebbero rimanere fermi i termini più brevi stabiliti dalla legge anteriore e tuttavia in corso all'entrata in vigore della nuova legge; senonchè, è stata unanimemente rilevata l'angustia dei predetti termini, e, con particolare riguardo a quello stabilito dal primo comma dell'art. 454 del codice di procedura civile del 1940, è stata altresì criticata la pluralità dei termini riferiti allo stesso mezzo d'impugnazione. Questi rilievi, ai quali non si può non aderire, hanno indotto ad estendere i nuovi più ampi termini anche all'impugnazione delle sentenze pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, sempre che, prima di questa data, non sia scaduto il termine per proporre il regolamento di competenza o il ricorso per cassazione (articoli 40 e 53).

37. — L'art. 6 della legge 14 luglio 1950, n. 581, aggiungendo due commi all'art. 125 del codice di procedura civile del 1940, prevede l'eventualità che al momento della notificazione dell'atto di citazione l'attore non abbia provveduto a redigere la procura al suo difensore, e permette che possa redigerla successivamente, fino a quando non siasi costituito, salvo che la legge richieda un mandato speciale per la sottoscrizione dell'atto. Nessun inconveniente pratico, e nessun ragionevole motivo, vietano di concedere all'attore questa facoltà anche nel caso che la citazione sia stata notificata prima dell'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, ferma la condizione che il rilascio della procura avvenga nell'intervallo tra la notificazione e la costituzione dell'attore medesimo (art. 41).

38. — L'art. 42 regola la prosecuzione delle cause iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581. Se la citazione è stata notificata, prima di questa data, anche ad uno solo dei convenuti, ed i termini di costituzione sono ancora in corso, continuano ad osservarsi, per la costituzione delle parti, i termini e le forme stabilite dagli articoli 165, 166, 167 e 168 del codice di procedura civile del 1940. Non essendo più necessaria, nel nuovo sistema, l'istanza di parte per la designazione del giudice istruttore, decorso il termine per la costituzione del convenuto il cancelliere deve presentare il fascicolo d'ufficio al presidente; questi esercita, d'ufficio, il potere — del quale era virtualmente investito secondo il codice del 1940 — di designare l'istruttore e di fissare l'udienza di comparizione che, ovviamente, sarà una delle udienze di prima comparizione.

Questo provvedimento deve essere comunicato alle parti (s'intende, quelle costituite) come nel sistema del codice del 1940; se esse non compariscono, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorra, la rinnovazione, fissando una nuova udienza. Se, invece, il termine per la costituzione del convenuto scade dopo l'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, e nessuna delle parti si costituisce, la riassunzione e l'estinzione del processo sono regolate dal nuovo rito.

Benchè non sia detto espressamente, è chiaro che la designazione del giudice istruttore deve aver luogo d'ufficio anche nel caso che prima dell'entrata in vigore della nuova legge le parti si siano costituite, e sia in corso il termine entro il quale è ammessa la presentazione della istanza per la nomina del giudice istruttore (art. 172 terzo comma del codice del 1940). La stessa regola si applica nel caso che all'entrata in vigore della nuova legge sia decorso il predetto termine, e l'istanza non sia stata presentata; in quest'ultima ipotesi l'istruttore designato, se vi è eccezione di parte, dichiara l'estinzione del processo secondo il nuovo rito; altrimenti l'istruzione segue il suo corso normale.

Con questa disciplina si è reso possibile il trapasso, senza scosse, dal cessato sistema al nuovo. S'intende che conservano i loro effetti la designazione del giudice istruttore e la fissazione dell'udienza di comparizione fatte dal presidente prima dell'entrata in vigore della predetta legge; ma se tale udienza non coincide con una di quelle di prima comparizione fissate secondo la nuova legge, si avrà lo spostamento automatico dell'udienza, in conformità di quanto stabilisce l'art. 25 di queste disposizioni.

Dopo la comparizione delle parti il processo prosegue con l'osservanza delle nuove norme.

39. — Ha formato oggetto di particolare considerazione il problema se convenisse applicare alle ordinanze che risolvono questioni relative all'ammissibilità ed alla rilevanza di mezzi di prova, le disposizioni dell'art. 13 della legge 14 luglio 1950, n. 581, con la conseguenza di sottoporle immediatamente al controllo del collegio a mezzo di reclamo avente effetto sospensivo. La tendenza ad estendere, fin dove era possibile, il nuovo rito alle cause in corso all'entrata in vigore della predetta legge, ha indotto ad ammettere il reclamo immediato per le indicate ordinanze (art. 43); ma le varie fasi in cui può trovarsi l'istruzione già disposta, hanno richiesto qualche temperamento.

Tra le varie soluzioni astrattamente possibili (esclusione del reclamo quando sia stato iniziato qualche atto di procedura diretto all'esecuzione dell'ordinanza, ovvero quando sia stata iniziata l'assunzione del mezzo di prova, o quando invece la prova sia stata interamente espletata), si è preferito adottare la seconda soluzione. La sospensione di una prova non ancora effettivamente iniziata, non può produrre, infatti, gli inconvenienti che sarebbero inevitabili se il reclamo, col conseguente effetto sospensivo, incidesse in una istruttoria aperta od in pieno svolgimento; perciò il reclamo è regolato dal nuovo rito, se l'assunzione del mezzo di prova non abbia avuto inizio; continua, invece, ad essere regolato dal codice del 1940, se il mezzo di prova sia stato assunto in tutto o in parte. Con che perde ogni rilevanza la distinzione tra atti preliminari diretti a predisporre l'assunzione della prova, ed atti di esecuzione della prova stessa.

Per la consulenza tecnica — che nel sistema della nuova legge deve ritenersi soggetta, quanto alla sua ammissione, al controllo immediato del collegio — il momento preclusivo è stato previsto nella prestazione del giuramento da parte del consulente.

Il termine per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, se l'ordinanza è stata pronunciata in udienza o comunicata prima di tale data; altrimenti decorre dalla comunicazione.

40. — Gli articoli 16, 17 e 36 della legge di riforma hanno abolito le preclusioni di nuove deduzioni e produzioni davanti al giudice istruttore e all'istruttore d'appello. Sono stati soppressi, di conseguenza, il secondo comma dell'articolo 183, l'art. 184, ed il secondo comma dell'art. 345 del codice del 1940. Da ciò i possibili riflessi di tale innovazione sulle cause in corso all'entrata in vigore della predetta legge.

A questa data può accadere che la causa non abbia ancora superata, in primo o in secondo grado, la fase istruttoria, o che, dopo averla superata, abbia fatto ritorno davanti all'istruttore investito dal collegio (con ordinanza isolata, oppure parallela ad una sentenza parziale) dei poteri per la ulteriore trattazione di essa. Gli articoli 44 e 50 delle disposizioni transitorie permettono alle parti, anche se l'istruzione abbia superato la prima udienza di trattazione o addirittura la fase di primo grado, di avvalersi della nuova disciplina processuale finchè la causa non sia rimessa al collegio. Cessano, pertanto, automaticamente, gli effetti degli

eventuali provvedimenti revocabili (ordinanze) con i quali il giudice abbia ritenuto di non dovere autorizzare nuove deduzioni e produzioni a norma dei precitati articoli 183, 184 e 345. Resta, invece, ferma, secondo i principi generali della cosa giudicata e del *non bis in idem*, la preclusione derivante da precedente sentenza, passata o meno in giudicato, la quale, convalidata l'ordinanza negativa del giudice istruttore, o ritenute comunque inammissibili nuove deduzioni e produzioni in grado d'appello, abbia deciso parzialmente il merito sulla base delle sole prove e produzioni ammesse ed acquisite; in questa ipotesi, evidentemente, il nuovo sistema sarà applicabile soltanto alle domande e alle questioni di cui è stata sospesa la decisione, essendo risultata necessaria una ulteriore istruzione, e non alle altre questioni che il giudice davanti al quale pende il processo non può riprendere in esame, avendo ormai esaurito rispetto ad esse la propria funzione giurisdizionale.

Non è, poi, superfluo osservare che, se all'entrata in vigore della nuova legge la causa sia stata rimessa al collegio chiamato a controllare le ordinanze negative del giudice istruttore, e debba ancora essere emessa la decisione, questa comporterà l'applicazione immediata delle nuove norme, e pertanto la causa sarà rinviata al giudice istruttore per lo espletamento delle attività che non siano state ammesse, sempre che non ostino impedimenti di altro genere, tuttora operativi.

La soluzione accolta negli articoli 44 e 50, anche se si discosta dal principio il quale vorrebbe conservati nel vigore della nuova legge gli effetti di preclusioni verificatesi sotto l'impero della legge abrogata, tiene conto della diffusa aspettativa alimentata dal rigore eccessivo del codice del 1940; una diversa disciplina frustrerebbe nella maggior parte dei processi in corso uno dei principali scopi della riforma, quello cioè di abolire i limiti che, secondo il sistema abrogato, inceppavano notevolmente l'attività delle parti.

41. — Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, la causa si trova in decisione, sia o non sia intervenuta la deliberazione, il tribunale deve uniformarsi immediatamente, per quanto riguarda la forma della decisione, alle nuove disposizioni (art. 45). La norma transitoria non ha particolare rilievo, perchè le forme della pronuncia collegiale non sono notevolmente diverse da quelle stabilite dal codice del 1940; è da osservare soltanto che la pronuncia di sentenze definitive è favorita dal potere del collegio di provvedere alla separazione delle cause a norma dei nuovi articoli 103 e 104 del codice (art. 5 della legge 14 luglio 1950, n. 581).

42. — L'art. 46 provvede, innanzi tutto, a sostituire ai termini stabiliti dal codice del 1940 sotto pena di estinzione del processo, e che siano in corso, quelli fissati dalla nuova legge. Rimangono, invece, invariati i termini perentori stabiliti dal giudice, sia per le ragioni contingenti che li determinarono, sia per gli inconvenienti che si manifesterebbero qualora fossero ricondotti *ope legis* nel limite minimo o massimo fissato dalla nuova legge.

Lo stesso articolo, regolando tutta la materia della estinzione del processo per inattività delle parti, sottopone al nuovo sistema l'accertamento delle cause di estinzione verificatesi nel vigore della cessata legge, e non dichiarate, e raggruppa i casi in cui è necessario coordinare al nuovo sistema dell'impugnazione i reclami tuttora proponibili, o pendenti, contro ordinanze del giudice istruttore che abbiano dichiarato l'estinzione del processo.

La causa di estinzione che, già verificatasi, non sia stata ancora eccepita o dichiarata, non potrà essere più rilevata d'ufficio dal giudice, il quale potrà dichiararla solo su eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra istanza successiva all'entrata in vigore della nuova legge. Se alla data predetta sia ancora proponibile, secondo le norme del codice del 1940, il reclamo al giudice istruttore contro la pronunciata ordinanza dichiarativa dell'estinzione, tale ordinanza sarà, invece, soggetta a reclamo davanti al collegio, entro il più breve termine decorrente dalla data stessa, ovvero dalla comunicazione del provvedimento se tale comunicazione avviene posteriormente. I reclami tuttora pendenti dinanzi al giudice istruttore sono trasferiti d'ufficio alla cognizione del collegio.

43. — L'art. 47 rinvia, poi, all'art. 42 per quanto riguarda i processi d'appello iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

44. — E' stato affrontato, col proposito di eliminare le cause di malcontento, il problema spinoso della sorte delle sentenze parziali.

Come è noto, la legge 14 luglio 1950, n. 581, permette di impugnare immediatamente tutte le sentenze non definitive (già parziali), salvo la facoltà di differirne volontariamente l'impugnazione previa riserva d'appello o di ricorso entro il termine stabilito dalla stessa legge. Secondo i principî di diritto transitorio, l'impugnazione è regolata dalla legge del tempo in cui la sentenza fu pronunciata; non dovrebbe, quindi, a rigore, essere ammessa l'impugnazione immediata della sentenza parziale. La diversa soluzione accolta (art. 48) risponde all'aspettativa della classe forense, derivante da apprezzabili esigenze. Pertanto la sentenza parziale pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è impugnabile immediatamente, con appello, o con ricorso per cassazione, dalla parte che a tale data abbia fatto la riserva prevista dal codice del 1940, o che non sia decaduta dal diritto di farla.

E' stato pure necessario prevedere la diversa decorrenza dei termini d'impugnazione stabiliti dall'art. 325 nel codice, a seconda che la sentenza sia stata notificata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge; la decorrenza del termine annuale di decadenza; la facoltà alternativa della parte che all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, sia ancora in termine per fare la riserva obbligatoria, di fare invece la riserva facoltativa nelle forme e con gli effetti previsti dalla nuova legge per le sentenze non definitive. E' sembrato infine opportuno convertire per volontà di legge, quanto agli effetti, la riserva (obbligatoria) fatta secondo la precedente legge, nella riserva facoltativa prevista dalla legge nuova, nel caso che la parte non impugni immediatamente la sentenza entro i termini perentori d'impugnazione già indicati, sciogliendo in questo modo la riserva già fatta.

45. — La soluzione accolta ha necessari riflessi sulla disciplina intertemporale delle inibitorie d'appello.

L'immediata impugnazione delle sentenze parziali, consentita dal precedente art. 48, elimina il problema delle istanze, non ancora proposte, di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria, che sono proponibili nel nuovo sistema soltanto mediante l'impugnazione immediata della sentenza. Solo le istanze già proposte e non ancora decise richiedono una disciplina transitoria, la quale si concreta nel prevedere la decisione con le forme della legge precedente, tanto se la sentenza sia impugnata immediatamente, quanto se l'impugnazione sia differita. Risulta chiaro che non è necessario riprodurre, con l'impugnazione immediata della sentenza, l'istanza già proposta sulla quale non sia intervenuto una decisione.

46. — Ai ricorsi per cassazione proposti anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, l'art. 51

applica integralmente il principio secondo il quale l'impugnazione è regolata, quanto ai motivi del ricorso, dalla legge del tempo in cui la sentenza fu pronunciata; principio costantemente applicato in sede transitoria (art. 6 del regio decreto 30 novembre 1865, n. 2600; articoli 206 e 229 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368). La norma ha particolare rilievo, in quanto esclude che il difetto o il vizio logico della motivazione, per avventura inerenti alla sentenza, possano essere sottoposti al controllo della corte suprema entro i più vasti limiti risultanti dalla modificazione, indubbiamente innovativa, apportata dall'art. 42 della legge 14 luglio 1950, n. 581, all'art. 360 n. 5 del codice. Di carattere interpretativo, e quindi con efficacia retroattiva, deve ritenersi, invece, la modificazione apportata al n. 1 dello stesso art. 360.

47. — L'art. 53 contiene due norme attinenti alla disciplina transitoria della sospensione dell'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso per cassazione. Entrata in vigore la legge 14 luglio 1950, n. 581, le istanze di sospensione debbono essere dirette al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, anche se questa (parziale o definitiva) sia stata pubblicata anteriormente. S'intende che, trattandosi di sentenza parziale, per ottenere la pronuncia di sospensione occorre dimostrare di avere proposto ricorso immediato. I ricorsi pendenti davanti alla corte suprema, sono, al contrario, decisi dalla corte medesima che, applicando la legge sopravvenuta, verifica il concorso delle condizioni che legittimano la sospensione, e può imporre cauzione per l'esecuzione della sentenza; disposizione che si applica anche nel caso di istanza per sospensione dell'esecuzione di una sentenza parziale, indipendentemente dalla impugnazione immediata di questa a norma del precedente art. 48. Consegue che, in tutti questi casi, il giudice applicherà la nuova norma la quale esige il concorso cumulativo del grave « e » irreparabile danno.

48. — L'art. 54 esclude dalla sfera di applicazione dell'art. 44 della legge 14 luglio 1950, n. 581, i pignoramenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, benchè il valore dei beni pignorati sia inferiore a lire cinquantamila. La norma non richiede alcun chiarimento.

49. — L'art. 55 prevede situazioni derivanti in sede transitoria dalle modificazioni apportate dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, alla disciplina dei sequestri. I procedimenti iniziati in base ad autorizzazione ottenuta prima dell'entrata in vigore della predetta legge,. sono regolati dalle norme precedenti, prolungando da cinque a quindici giorni, se sia ancora in corso, il termine per proporre la domanda di convalida del sequestro. Questo prolungamento deriva dalla analoga modificazione apportata dall'art. 50 della stessa legge all'art. 680 del codice del 1940. E' sembrato, poi, opportuno chiarire che la legge 14 luglio 1950, n. 581, si applica anche nel caso di sequestro autorizzato dopo l'entrata in vigore della legge stessa, ma su istanza proposta anteriormente. Ciò per eliminare il dubbio che debba applicarsi anche in questo caso il codice del 1940, sol perchè il provvedimento giudiziale si ricollega all'istanza che lo ha determinato.

Nell'applicazione del primo comma dell'art. 678 del codice di procedura civile del 1940, era sorto il dubbio se l'atto di sequestro conservativo di mobili o di crediti presso terzi dovesse contenere anche la citazione del terzo per rendere la dichiarazione davanti al pretore. La dottrina e la pratica erano pervenute a soluzioni discordi; pertanto, la legge 14 luglio 1950, n. 581, ha dettato nell'art. 50 una norma conciliativa degli interessi del creditore procedente con quelli del terzo sequestrato.

Il secondo comma dell'art. 55 delle disposizioni transitorie precisa la situazione del terzo a seconda che l'atto di sequestro notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma non contenga, o contenga, la citazione per fare la prescritta dichiarazione: nel primo caso, il terzo non può essere citato prima che il sequestro sia stato convalidato con sentenza passata in giudicato; nel secondo caso, il terzo può chiedere l'immediato accertamento dei suoi obblighi, purchè il giudizio di convalida non abbia superato — prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge — il primo grado di cognizione. Se lo ha superato, l'accertamento degli obblighi del terzo potrà, come nel passato, formare oggetto di giudizio successivo alla sentenza definitiva emessa nel giudizio di convalida.

50. — Con norma transitoria (art. 56) è stata regolata l'affissione, nella prima attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, dei decreti che determinano le udienze di prima comparizione e le udienze di istruzione, sia in tribunale che in appello.

Roma, addì 17 ottobre 1950

PICCIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 52 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Decreta:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 1.

(*Tentativo di conciliazione*).

Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 185 (*Tentativo di conciliazione*). — Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale.

« Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

« Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo ».

Art. 2.

(*Chiamata di terzo*).

Il testo dell'art. 269 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 269 (*Chiamata di un terzo in causa*). — Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'art. 163-*bis*.

« Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza.

« La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'art. 165, mentre il terzo può costituirsi a norma dell'art. 166 o all'udienza ».

Art. 3.

(*Riassunzione del processo interrotto*).

Il testo dell'art. 299 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299 (*Morte o perdita della capacità prima della costituzione*). — Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-*bis* ».

Art. 4.

(*Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore*).

Il testo dell'art. 315 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 315 (*Conservazione di documenti*). — I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

Art. 5.

(*Processo d'appello*).

L'art. 349 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 6.

(*Estinzione del processo. Rimessione al primo giudice*).

Il testo dell'art. 354 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 354 (*Rimessione al primo giudice per altri motivi*). — Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.

« Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.

« Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

« Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356 ».

Art. 7.

(*Sospensione dell'esecuzione delle sentenze in sede di revocazione e d'opposizione di terzo*).

Il testo degli articoli 401 e 407 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 401 (*Sospensione dell'esecuzione*). — Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito ».

« Art. 407 (*Sospensione dell'esecuzione*). — Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito ».

Art. 8.

(*Forme delle decisioni del collegio*).

Il testo degli articoli 402 e 682 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 402 (*Decisione*). — Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'attore alla perdita del deposito.

« Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

« Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore ».

« Art. 682 (*Decisione separata sulla convalida*). — Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito ».

Art. 9.

(*Riassunzione di cause rimesse ad altro giudice*).

Il testo degli articoli 512, 548 e 779 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 512 (*Risoluzione delle controversie*). — Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

« Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa ».

« Art. 548 (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). — Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore,

su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

« Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma ».

« Art. 779 (*Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari*). — L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

« Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

« Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'art. 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

« L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

« Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore ».

Art. 10.

(*Intervento dei creditori nelle espropriazioni mobiliari*).

Il testo degli articoli 524, 526, 527 e 528 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 524 (*Pignoramento successivo*). — L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

« Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'art. 525 secondo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 525. In tale caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

« Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo ».

« Art. 526 (*Facoltà dei creditori intervenuti*). — I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti ».

« Art. 527 (*Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione*). — Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

« Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione ».

« Art. 528 (*Intervento tardivo*). — I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'art. 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

« I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione ».

Art. 11.

(*Provvedimenti per l'assegnazione e la vendita nella espropriazione mobiliare*).

Il testo degli articoli 532, 533, 534 e 535 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 532 (*Vendita a mezzo di commissionario*). — Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinchè proceda alla vendita.

« Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.

« Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato ».

« Art. 533 (*Obblighi del commissionario*). — Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.

« Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchè siano venduti all'incanto.

« Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto ».

« Art. 534 (*Vendita all'incanto*). — Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il gior-

no, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

« Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo ».

« Art. 535 (*Prezzo base dell'incanto*). — Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

« In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo ».

Art. 12.

(*Estinzione del processo esecutivo*).

Il testo degli articoli 630 e 631 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 630 (*Inattività delle parti*). — Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

« L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza.

« Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza ».

« Art. 631 (*Mancata comparizione all'udienza*). — Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

« Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

« Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 13.

(*Opposizione a decreti ingiuntivi. Termine di comparizione*).

Il testo degli articoli 645 e 646 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 645 (*Opposizione*). — L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota sull'originale del decreto.

« In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà ».

« Art. 646 (*Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro*). — Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

« In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

« Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte ».

TITOLO II.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 14.

(*Richiamo delle disposizioni del Codice*).

Il Codice, richiamato senz'altra indicazione nelle norme del presente titolo, è quello di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato dal regio decreto 20 aprile 1942, n. 504 e dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, nonchè dalle disposizioni contenute nel titolo I del presente decreto.

Art. 15.

(*Intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore*).

Il testo dell'art. 2 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 (*Intervento davanti all'istruttore*). — L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice ».

Art. 16.

(*Registri di cancelleria del tribunale*).

Il testo dell'art. 30 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 30 (*Registri di cancelleria del tribunale*). — Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3) ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;

4) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;

5) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;

6) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;

7) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere:

8) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

9) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

10) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

11) ruolo generale delle esecuzioni;

12) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni,

13) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

14) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

15) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

16) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

17) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

18) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38;

19) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.

« Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro ».

Art. 17.

(*Registri di cancelleria della corte d'appello*).

Il testo dell'art. 31 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 31 (*Registri di cancelleria della corte d'appello*). — Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente.

« Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 15 e 16 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro ».

Art. 18.

(*Determinazione delle udienze di prima comparizione*).

Nel testo del titolo III, capo II, sez. I delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 69-*bis* (*Determinazione delle udienze di prima comparizione*). — Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce ».

Art. 19.

(*Istanza di abbreviazione dei termini*).

Il testo dell'art. 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 70 (*Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione*). — L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'art. 163-*bis* ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.

« Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.

« Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo ».

Art. 20.

(*Computo dei termini di comparizione*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 70-*bis* (*Computo dei termini di comparizione*). — I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-*bis* del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-*bis* quarto comma dello stesso Codice ».

Art. 21.

(*Nota d'iscrizione a ruolo*).

Il testo dell'art. 71 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 71 (*Nota d'iscrizione a ruolo*). — La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere

l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ».

Art. 22.

(*Determinazione delle udienze dei giudici istruttori*).

Il testo dell'art. 80 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 80 (*Determinazione delle udienze dei giudici istruttori*). — Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni ».

Art. 23.

(*Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 80-*bis* (*Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione*). — La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti ».

Art. 24.

(*Fissazione delle udienze d'istruzione*).

Il testo dell'art. 81 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 81 (*Fissazione delle udienze d'istruzione*). — Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

« Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore ».

Art. 25.

(*Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione*).

Il testo dell'art. 82 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 82 (*Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione*). — Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.

« Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.

« Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

« Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione ».

Art. 26.

(*Trattazione scritta della causa*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 83-*bis* (*Trattazione scritta della causa*). — Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere ».

Art. 27.

(*Produzione dei documenti*).

Il testo dell'art. 87 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 87 (*Produzione dei documenti*). — I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale ».

Art. 28.

(*Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 112-*bis* (*Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo*). — Fino a quando non siano de-

corsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice ».

Art. 29.

(*Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 123-*bis* (*Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore*). — Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti ».

Art. 30.

(*Riassunzione della causa*).

Il testo dell'art. 125 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 125 (*Riassunzione della causa*). — Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-*bis* del Codice;

5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;

6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

« La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente ».

Art. 31.

(*Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente

« Art. 125-*bis* (*Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione*). — Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione ».

Art. 32.

(*Determinazione dei giorni d'udienza in appello*).

Il testo dell'art. 128 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 128 (*Determinazione dei giorni d'udienza*). — Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

« Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e gli istruttori debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni ».

Art. 33.

(*Appello delle sentenze non definitive*).

Il testo dell'art 129 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 129 (*Riserva d'appello. Estinzione del processo*). — La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.

« La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.

« Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso ».

Art. 34.

(*Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 129-*bis* (*Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva*). — Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

« Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso ».

Art. 35.

(*Appello contro la sentenza di estinzione del processo*).

Il testo dell'art. 130 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 130 (*Appello contro la sentenza di estinzione del processo*). — Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del Codice stesso, l'istruttore svolge le attività previste nell'art. 350 dello stesso Codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza ».

Art. 36.

(*Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 131-*bis* (*Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione*). — Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima ».

Art. 37.

(*Ricorso contro sentenze non definitive*).

Il testo dell'art. 133 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 133 (*Riserva di ricorso. Estinzione del processo*). — La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.

Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma ».

Art. 38.

(*Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione*).

Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 133-*bis* (*Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione*). — Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione ».

« Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto ».

Art. 39.

(*Processo verbale del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*).

Il testo dell'art. 157 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 157 (*Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*). — L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'art. 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

« Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

« Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere ».

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40.

(*Termine per la proposizione del regolamento di competenza*).

Il termine di venti giorni stabilito dall'art. 47 secondo comma del Codice di procedura civile del 1940, è sostituito da quello di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se all'entrata in vigore della stessa legge è ancora in corso.

Art. 41.

(*Procura al difensore*).

La disposizione dell'art. 6 della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applica anche nel caso che la citazione sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, purchè la costituzione dell'attore avvenga dopo tale data.

Art. 42.

(*Processi di primo grado iniziati anteriormente alla legge 14 luglio 1950, n. 581*).

Se anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, la citazione è stata notificata almeno ad uno dei convenuti, continuano ad osservarsi, per la costituzione delle parti, le disposizioni del Codice di procedura civile del 1940. Decorso il termine per la costituzione del convenuto, il cancelliere presenta il fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, il quale provvede immediatamente, d'ufficio, alla designazione del giudice istruttore, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione della causa, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti davanti al medesimo giudice. Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse. In questo caso i predetti provvedimenti sono di competenza del presidente della sezione.

Il cancelliere comunica il decreto del presidente alle parti costituite, a norma dell'art. 173 ultimo comma del Codice di procedura civile del 1940. Se le parti costituite non compariscono davanti al giudice istruttore, si applica la disposizione dell'art. 181 primo comma dello stesso Codice.

Si applicano le disposizioni sulla riassunzione e sulla estinzione del processo, contenute nell'art. 31 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se la citazione è stata notificata almeno ad uno dei convenuti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge e, scaduto dopo tale data il termine per la costituzione del convenuto, nessuna delle parti si è costituita.

Art. 43.

(*Controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore*).

Le ordinanze del giudice istruttore pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, se risolvono questioni relative all'ammissibilità od alla rilevanza di mezzi di prova, possono essere impugnate con reclamo immediato al collegio nelle forme e con gli effetti previsti nell'art. 13 della stessa legge. Il termine per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge, salvo che l'ordinanza sia comunicata successivamente a tale data.

Il controllo del collegio sulle ordinanze indicate nel comma precedente, continua ad essere regolato dall'articolo 178 del Codice di procedura civile del 1940, qualora prima della entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, il mezzo di prova disposto sia stato assunto anche in parte, ovvero il consulente tecnico abbia prestato giuramento.

Art. 44.

(*Nuove domande, deduzioni e produzioni davanti al giudice istruttore*).

Le disposizioni dell'art. 17 della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano anche nei processi di primo grado che all'entrata in vigore della stessa legge sono in corso davanti al giudice istruttore.

Art. 45.

(*Decisioni del collegio*).

Nelle cause che all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si trovano in decisione, la pronuncia del collegio è regolata dagli articoli 22 e 23 della stessa legge.

Art. 46.

(*Estinzione del processo per inattività delle parti*).

Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, sono in corso termini perentori stabiliti dal Codice di procedura civile del 1940 per rinnovare la citazione, ovvero per proseguire, riassumere o integrare il giudizio, tali termini sono sostituiti da quelli fissati dalla stessa legge. Rimangono immutati i termini perentori stabiliti dal giudice, che sono in corso alla data anzidetta.

Se alla stessa data si è verificata una causa di estinzione del processo, che non sia stata dichiarata dal giudice ovvero dedotta dalla parte, l'estinzione può essere pronunciata soltanto su eccezione di parte proposta prima di ogni altra istanza o difesa successivamente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

La parte, che all'entrata in vigore della predetta legge non è decaduta dall'impugnazione prevista negli articoli 308 e 630 terzo comma del Codice di procedura civile del 1940, può proporre, nelle forme rispettivamente stabilite dall'art. 32 della stessa legge e dall'art. 12 del presente decreto, reclamo al collegio contro le ordinanze pronunciate dal giudice istruttore o dal giudice dell'esecuzione, anteriormente alla data anzidetta, che abbiano dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti a norma degli articoli 307 e 630 dello stesso Codice. Il termine di dieci giorni per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, salvo che l'ordinanza sia comunicata successivamente a tale data. Il collegio, secondo i casi, pronuncia a norma dell'art. 32 della predetta legge, ovvero a norma dell'art. 12 del presente decreto.

Se all'entrata in vigore della stessa legge è pendente davanti al giudice istruttore, ovvero davanti al giudice dell'esecuzione, il reclamo proposto a norma degli articoli 308 e 630 terzo comma del Codice di procedura civile del 1940, contro l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata dallo stesso giudice, questi dispone la comunicazione del reclamo alle altre parti costituite, assegnando un termine per la risposta. Scaduto tale termine, il collegio provvede sul reclamo a norma del comma precedente.

Art. 47

(*Processi d'appello iniziati anteriormente alla legge* 14 *luglio* 1950, *n.* 581).

Per i processi d'appello iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si osservano le disposizioni dell'art 42 del presente decreto, in quanto applicabili.

Art. 48.

(*Appello e ricorso per cassazione contro sentenze parziali*).

La sentenza parziale pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, può essere impugnata immediatamente, con appello o con ricorso per cassazione, dalla parte che a tale data ha fatto la riserva prevista nel Codice di procedura civile del 1940 o che non sia decaduta dal diritto di farla.

Se la sentenza è stata notificata anteriormente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, i termini stabiliti dall'art. 325 del Codice di procedura civile del 1940 decorrono da tale data; altrimenti decorrono dalla notificazione. Il termine di decadenza dall'impugnazione, previsto nell'art 327 del predetto Codice, decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

La parte che all'entrata in vigore della predetta legge non è decaduta dal diritto di fare la riserva prevista nel Codice di procedura civile del 1940, e che non intende avvalersi della facoltà d'impugnare immediatamente la sentenza a norma del primo comma, può fare la riserva d'impugnazione nella forma e con gli effetti previsti negli articoli 35 e 42 della stessa legge. Tale riserva deve essere fatta entro gli stessi termini previsti nel comma precedente, e in ogni caso non oltre la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, o, se questa sia stata comunicata, non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

La riserva fatta anteriormente a tale data produce gli effetti previsti negli articoli 35 e 42 della legge 14 luglio 1950, n. 581, qualora la parte interessata non si avvalga della facoltà d'impugnare immediatamente la sentenza a norma del primo comma.

Art. 49.

(*Concessione e revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali*).

Sulla istanza di concessione, di revoca, o di sospensione dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenza parziale, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si provvede in appello a norma degli articoli 351 secondo e terzo comma, e 357 del Codice di procedura civile del 1940, in qualunque momento la sentenza sia impugnata.

Art. 50.

(*Nuove prove ed eccezioni in appello*).

Le disposizioni dell'art. 36 della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano anche nei processi d'appello che all'entrata in vigore della stessa legge sono in corso davanti all'istruttore.

Art. 51

(*Motivi di ricorso per cassazione*).

Le sentenze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi previsti nell'art. 360 del Codice di procedura civile del 1940.

Art. 52.

(*Sospensione dell'esecuzione di sentenze soggette a ricorso per cassazione*).

Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non è decorso il termine per proporre l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza soggetta a ricorso per cassazione, tale istanza può essere proposta a norma dell'art. 44 della predetta legge.

Sulle istanze proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, continua a provvedere la corte suprema di cassazione, la quale può disporre che l'esecuzione sia sospesa, o che sia prestata cauzione, quando dall'esecuzione stessa può derivare grave e irreparabile danno.

Art. 53.

(*Termine per il ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro*).

Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 454 primo comma del Codice di procedura civile del 1940, è sostituito da quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 secondo comma dello stesso Codice, se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è ancora in corso.

Art. 54.

(*Piccola espropriazione mobiliare*).

Le disposizioni dell'art. 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, non si applicano se il pignoramento è stato eseguito anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.

Art. 55.

(*Sequestri*).

Il procedimento per i sequestri giudiziari e conservativi autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è regolato dalle disposizioni

del Codice di procedura civile del 1940, ma il termine di cinque giorni stabilito dal primo e dal secondo comma dell'art. 680 dello stesso Codice, che sia ancora in corso, è sostituito da quello di quindici giorni previsto nell'articolo 50 della predetta legge. Se il sequestro è stato autorizzato dopo l'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano le norme della predetta legge, anche nel caso che l'istanza sia stata proposta prima di tale data.

Se l'atto di sequestro notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non contiene la citazione del terzo per fare la dichiarazione prevista nell'art. 547 del Codice di procedura civile del 1940, il terzo non può essere citato per fare la dichiarazione prima che il sequestro sia stato convalidato con sentenza passata in giudicato. Qualora l'atto di sequestro contenga la citazione del terzo per fare la dichiarazione, e il giudizio di convalida non sia stato definito in primo grado, il terzo può chiedere l'immediato accertamento dei suoi obblighi, a norma dell'art. 50 della predetta legge.

Art. 56.

(Determinazione delle udienze di prima comparizione e delle udienze d'istruzione).

Nella prima attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, i decreti del presidente del tribunale, e quelli del primo presidente della corte d'appello, previsti negli articoli 18, 22 e 32 del presente decreto, sono affissi nel giorno dell'entrata in vigore della predetta legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 25. — CONSOLI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7102586) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.